

Piano di monitoraggio dei costi secondo l'articolo 47c LAMal

Allegato 3 alla convenzione sulla struttura tariffale del 1° gennaio 2027 fra Physioswiss, H+ I vostri ospedali e prio.swiss – L'associazione degli assicuratori-malattia svizzeri

Nota: le designazioni di persone si riferiscono a tutti i sessi. Per favorire la lettura è utilizzata soltanto la forma maschile. In caso di dubbi interpretativi fa fede la versione tedesca.

Art. 1 Preambolo

Ai sensi dell'articolo 10 della convenzione sulla struttura tariffale per la fisioterapia ambulatoriale, il presente allegato disciplina l'applicazione dell'articolo 47c richiesta per tutte le convenzioni secondo l'articolo 43 capoverso 4 LAMal. In quanto parte integrante della convenzione sulla struttura tariffale, esso è valido su tutto il territorio svizzero e deve essere approvato dal Consiglio federale.

Art. 2 Organizzazione

¹ Sulla base dell'articolo 11 della convenzione sulla struttura tariffale, così come dell'articolo 47c LAMal, i partner tariffali istituiscono una commissione paritetica di monitoraggio (allegato 5).

² Essa opera quale commissione permanente dei partner tariffali, ai quali riferisce.

³ I compiti dettagliati e le competenze della commissione di monitoraggio sono disciplinati nell'allegato 5.

Art. 3 Monitoraggio/sorveglianza (art. 47c cpv. 4 LAMal)

Art. 3.1 Base di dati

Il monitoraggio si fonda sulle basi di dati di cui all'allegato 4.

Art. 3.2 Parametri da monitorare

¹ L'articolo 47c LAMal stabilisce la necessità di sorvegliare l'evoluzione di quantità, volumi e costi. I parametri da rilevare sono definiti nell'allegato 4. Nell'ottica della tariffa della fisioterapia ambulatoriale devono essere analizzate perlomeno le seguenti grandezze.

Termini	Origine
Quantità	Numero di trattamenti
Volume	Prestazione assicurativa lorda di fisioterapia ambulatoriale (totale e per posizione tariffale)

Costi	Prestazione assicurativa lorda di fisioterapia ambulatoriale per paziente
-------	---

² Ai fini della valutazione vengono considerati gli ulteriori indicatori riportati nell'allegato 4.

Art. 3.3 Valutazione del monitoraggio secondo l'articolo 47c LAMal

¹ Il monitoraggio ai sensi dell'articolo 47c LAMal per l'anno di riferimento (anno x) deve essere elaborato entro il 30 settembre dell'anno successivo (anno x+1) e deve coprire almeno i tre anni precedenti (idealmente cinque). La valutazione del monitoraggio secondo l'articolo 47c LAMal mette a confronto l'andamento attuale con l'anno di riferimento.

² Il primo anno a essere analizzato e valutato come descritto nel capoverso 1 sarà il 2030.

³ In linea di massima, l'anno di riferimento è l'anno precedente, ma può anche essere fissato diversamente.

⁴ La figura seguente illustra la procedura di base:




Figura 1: Procedura di valutazione del monitoraggio

⁵ Il monitoraggio rileva inoltre fattori non influenzabili secondo l'articolo 47c capoverso 5 LAMal, di cui è riportato un elenco nel capitolo 4.

⁶ Nell'ambito del monitoraggio viene costantemente osservata l'evoluzione dei fattori, verificandone l'effetto sui parametri. Il monitoraggio può fungere da base per ulteriori analisi.

Art. 4 Fattori non influenzabili (art. 47c cpv. 5 LAMal)

¹ Ai sensi della legge, per fattori non influenzabili si intendono eventi che possono spiegare un aumento delle quantità e dei costi. Per i partner tariffali si tratta di circostanze esogene sulle quali non hanno alcuna influenza.

² I fattori non influenzabili devono sostanzialmente essere quantificabili. A tale scopo, occorre fare riferimento a fonti affidabili, se possibile indipendenti.

³ Nella definizione dei fattori non influenzabili occorre dare la priorità a quelli che influiscono sui parametri.

⁴ In particolare, sono considerati fattori non influenzabili quelli appartenenti alle categorie indicate di seguito.

⁵ L'elenco dei fattori di influenza (capitoli da 4.1 a 4.5) è in linea di massima esaustivo. Nel caso in cui nell'anno di riferimento si presentino fattori non influenzabili imprevisi, non riportati nei capitoli 4.1–4.5,

tali fattori possono essere presi in considerazione come causa dell'evoluzione dei costi a condizione che i partner tariffali siano concordi. Gli effetti sui costi di tali ulteriori fattori fatti valere devono necessariamente essere quantificati dai partner tariffali.

Art. 4.1 Progressi tecnologici in medicina

I progressi tecnologici nel campo della medicina producono un miglioramento nella diagnosi e nel trattamento delle malattie. Per la fisioterapia, costituiscono a tal proposito fattori non influenzabili:

Fattore	Fonte
Dimissione anticipata dall'ospedale per cure acute/riabilitazione	Durata della degenza SwissDRG/STReha
Cambio di direttive / linee guida / schemi di trattamento successivo	Direttive vecchie/nuove
Nuovi metodi terapeutici	
Nuovi quadri clinici per i quali la fisioterapia è conforme ai criteri EAE	Direttive/studi
Maggiore frequenza di prescrizione della fisioterapia da parte dei medici	Numero di prescrizioni
Promozione di determinate terapie	Direttive/studi

Art. 4.2 Fattori sociodemografici ed evoluzione dei quadri clinici

Per quanto riguarda i fattori sociodemografici, i flussi migratori, i cambiamenti della popolazione o l'aumento della complessità dei pazienti rappresentano possibili fattori che si situano fuori dalla sfera di influenza dei responsabili:

Fattore	Fonte
Demografia: evoluzione delle diverse fasce d'età	Piramide delle età dell'UST
Demografia: sviluppo della popolazione residente permanente	Popolazione residente permanente UST
Immigrazione/emigrazione	Saldo migratorio dell'UST
Aumento dei pazienti con multimorbilità	Sviluppo CMI/DMI, secondo SwissDRG SA

Art. 4.3 Fattori politici e normativi

Nel caso in cui le autorità modifichino il catalogo delle prestazioni o apportino modifiche sostanziali alle disposizioni di legge, i fornitori di prestazioni non possono influire in alcun modo sulla situazione. Sono ipotizzabili i seguenti casi:

Fattore	Fonte
Promozione dell'ambulatorializzazione, «Ambulatoriale prima di stazionario», riduzione della durata dei ricoveri, trattamenti svolti in	Durata della degenza SwissDRG / ST Reha Lista AVOS (all. 1a OPre e liste cantonali)

regime ambulatoriale anziché in un contesto ospedaliero	
Modifiche alla LAMal e alle relative ordinanze (p. es. accesso diretto, art. 5 OPre, ruoli ampliati)	Legge vecchia/nuova

Art. 4.4 Fattori economici

Tali fattori incidono sull'ammontare della tariffa. Non sono influenzabili i seguenti aspetti:

Fattore	Fonte
Andamento del rincaro	Valori di UST e SECO Evoluzione dei salari UST Indice dei canoni di locazione UST Calcolatore IPC
Carenza di personale qualificato	Numero di fisioterapisti autorizzati Rilevamento dei dati salariali Salario lordo mensile

Art. 4.5 Diffusione eccessiva di malattie trasmissibili e non trasmissibili

Fattore	Fonte
Pandemia, epidemia	Numero di pazienti interessati
Catastrofi naturali, forza maggiore	Numero di pazienti interessati

Art. 4.6 Fattori esplicativi

I fattori esplicativi possono in alcuni casi essere influenzati dai partner tariffali, ma forniscono una spiegazione motivata dell'aumento di quantità e costi. Vengono inoltre considerati i seguenti fattori esplicativi:

Fattore	Fonte
Modifica VPT	Vecchio/nuovo VPT

Art. 5 Regole per la correzione degli aumenti ingiustificati (art. 47c cpv. 5 LAMal)

Art. 5.1 Aspetti generali

Il piano di monitoraggio deve prevedere regole per correggere gli aumenti ingiustificati di quantità, volumi o costi. A tale scopo, le parti definiscono un valore soglia. Qualora il valore da monitorare superi il valore soglia definito nel capitolo 5.2 per le «Prestazioni assicurative lorde per paziente», la commissione di monitoraggio redige un'analisi delle cause. Qualora queste ultime riguardino fattori non

influenzabili secondo il capitolo 4, non sono previste ulteriori azioni. In caso contrario, la commissione propone ai partner tariffali idonee misure di monitoraggio.

Art. 5.2 Definizione del valore soglia

¹ Per ogni periodo di riferimento viene fissato un valore soglia per il parametro «Prestazioni assicurative lorde per paziente».

² Il valore soglia viene stabilito nell'ultimo anno della fase di neutralità dei costi secondo l'articolo 59c OAMal (2029), sulla base dello sviluppo relativo ad almeno gli ultimi tre anni o, in caso ottimale, cinque anni.

Art. 5.3 Valore soglia non superato

Se il parametro non supera il valore soglia, ciò dà il via al seguente processo:

- a. La commissione di monitoraggio prepara la documentazione per la redazione del rapporto di monitoraggio per l'anno x entro e non oltre il 30 novembre dell'anno x+1.
- b. I partner tariffali approvano il rapporto di monitoraggio entro il 31 dicembre dell'anno x+1.
- c. Il processo è concluso.

Art. 5.4 Valore soglia superato

Se il parametro supera il valore soglia, ciò dà il via al seguente processo:

- a. La commissione di monitoraggio predispose la documentazione entro e non oltre il 30 novembre dell'anno x+1, provvede a una prima analisi di massima dello scostamento (differenza tra valore effettivo e valore soglia), informa le parti congiuntamente e stabilisce l'ulteriore procedura prevista.
- b. Gli organi competenti dei partner tariffali approvano la comunicazione congiunta all'UFSP entro il 31 dicembre dell'anno x+1.
- c. Al più tardi entro il 31 gennaio del secondo anno successivo a quello di riferimento (anno x+2), la commissione di monitoraggio procede a un'analisi approfondita volta a indagare le cause e confronta i risultati con i fattori non influenzabili secondo il capitolo 4.

Art. 5.4.1 Scostamento spiegabile

- a. Se lo scostamento è spiegabile sulla base del capitolo 4, gli organi competenti approvano il rapporto di monitoraggio entro il 30 giugno dell'anno x+2.
- b. Il processo è concluso.

Art. 5.4.2 Scostamento non spiegabile

Se lo scostamento non è spiegabile sulla base del capitolo 4, ha il via il seguente processo:

- a. La commissione di monitoraggio elabora le misure correttive secondo il capitolo 6 all'attenzione dei partner tariffali entro il 30 aprile dell'anno x+2.
- b. Le misure correttive vengono approvate dagli organi dei partner tariffali entro il 30 giugno dell'anno x+2 e trovano applicazione a partire dal 1° gennaio dell'anno x+3.
- c. Laddove la correzione necessita dell'approvazione del Consiglio federale, la corrispondente richiesta viene successivamente presentata a quest'ultimo (30 giugno dell'anno x+2).
- d. Il processo è concluso.




Figura 2: Procedura per le misure correttive con o senza approvazione del CF

Art. 6 Misure correttive (art. 47c cpv. 5 LAMal)

Art. 6.1 Principi generali

- Le misure correttive devono essere idonee a correggere gli sviluppi non spiegabili.
- La correzione deve avvenire sempre in ottica prospettiva.
- I partner tariffali si impegnano ad applicare le misure correttive per quanto possibile tenendo conto del principio di causalità e/o responsabilità.

Art. 6.2 Misure correttive

¹ A fronte di un'evoluzione non spiegabile delle quantità, dei volumi e dei costi, la commissione di monitoraggio può adottare le seguenti misure:

Causa	Strumento	Mandato a	Misura
6.2.1 Struttura tariffale	<ul style="list-style-type: none"> • Creazione, cancellazione, modifica di posizioni delle prestazioni • Modifica dei punti tariffali di una o più prestazioni • Modifica delle limitazioni • Adeguamento della normativa • Modifica tramite fattore di correzione 	Partner tariffali	Eliminare i falsi incentivi
6.2.2 Anomalie nel comportamento di fatturazione (non a livello nazionale)	Verifica delle fatture	Assicuratori	Intensificare i controlli e adottare correzioni all'occorrenza

6.2.3. Evoluzione delle quantità	Verifica dell'economicità	Assicuratori	Correggere lo sviluppo
6.2.4 Tariffa (VPT)	Trattative tariffali	Partner tariffali	Raccomandazione di verifica della tariffa

² Le misure previste dal catalogo possono essere adottate anche in modo cumulativo.

³ I capitoli da 6.2.1 a 6.2.4 descrivono singolarmente cause e strumenti.

Art. 6.2.1 Struttura tariffale

In questo caso, sviluppi indesiderati portano a una crescita eccessiva in singole posizioni tariffali oppure a una remunerazione eccessiva in determinate circostanze. La commissione di monitoraggio presenta una corrispondente richiesta alla commissione per la struttura tariffale, concordata fra i partner tariffali. Questi ultimi correggono il falso incentivo il prima possibile secondo l'articolo 5.4.2.

Art. 6.2.2 Anomalie nel comportamento di fatturazione

¹ La causa è in questo caso un sistematico comportamento di fatturazione ingiustificato da parte di singoli studi di fisioterapia oppure ospedali/cliniche, che viene segnalato agli assicuratori; tramite la verifica delle fatture per tutti gli assicuratori ci si assicura che tale condotta venga impedita e che le fatture vengano respinte.

² Nel caso in cui le anomalie riguardino un numero consistente di fornitori di prestazioni, è opportuno provvedere anche a un adeguamento / una precisazione della normativa oppure a fornire chiarimenti (v. art. 6.2.1).

Art. 6.2.3 Evoluzione delle quantità

La causa è da ricercarsi in questo caso nell'ampliamento delle prestazioni (generale oppure da parte di singoli fornitori di prestazioni o gruppi degli stessi). I fornitori o i gruppi interessati vengono segnalati agli assicuratori, che intervengono tramite la verifica dei criteri EAE.

Art. 6.2.4 Tariffa (VPT)

Le tariffe corrispondono a un accordo tra i partner tariffali (comunità di acquisto / assicuratori e fornitori di prestazioni) approvato dalle autorità cantonali oppure, in caso di fallimento delle trattative, vengono stabilite dai Cantoni o dal Tribunale amministrativo federale. La commissione di monitoraggio comunica immediatamente i risultati del monitoraggio dei costi a fornitori di prestazioni e comunità di acquisto e raccomanda un riesame della tariffa / una trattativa sui prezzi.

Art. 7 Informazione / Comunicazione

Il rapporto di monitoraggio definitivamente approvato viene trasmesso alle seguenti parti dall'organismo indicato di volta in volta:

- fornitori di prestazioni (a cura delle relative associazioni)
- assicuratori e comunità di acquisto (a cura di prio.swiss)
- UFSP (a cura dell'organizzazione che detiene la presidenza)

- Cantoni (a cura della CDS)